

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 788**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori PACE, BALBONI, BATTAGLIA Antonio,  
BONATESTA, BONGIORNO, CONSOLO, COZZOLINO, DEMASI,  
FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MUGNAI, MULAS,  
PEDRIZZI e SERVELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2001**

---

Modifica dell’articolo 49 della Costituzione concernente  
la regolamentazione dei partiti politici e la partecipazione  
dei cittadini alla vita politica

---

ONOREVOLI SENATORI. - Da molto tempo e da più parti si avverte la necessità di ricomporre la divaricazione fra le istituzioni ed i cittadini. Il fenomeno dell'astensionismo in alcune tornate elettorali è solo il segnale più evidente. Recenti sondaggi ed inchieste hanno rilevato che la stragrande maggioranza degli italiani non ha più fiducia nei partiti ed auspica, conseguentemente, l'istituzione delle elezioni primarie come possibilità di incidere concretamente nella formazione delle scelte politiche attraverso la designazione dei candidati. L'introduzione delle primarie è quindi percepita come un passaggio indispensabile di rinnovamento e di recupero di democraticità degli stessi partiti.

L'argomento è stato ampiamente trattato dagli studiosi ed è stato affrontato anche in sede parlamentare nella IX legislatura. Fu infatti proposta dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali una modifica dell'articolo 49 della Costituzione che prevedeva la innovazione delle primarie. Tale proposta fu formalizzata nella relazione di maggioranza presentata alle Presidenze delle Camere il 29 gennaio 1985. È noto che, per molteplici motivi, l'obiettivo delle riforme non fu raggiunto. Da allora sono passati più di quindici anni e molte cose sono cambiate. Crediamo siano maturi i tempi, in considerazione anche delle richieste che salgono dalla società civile, per offrire ai partiti politici la possibilità di farsi strumenti di reale partecipazione popolare.

Oggi riproponiamo, con alcuni aggiustamenti, quella proposta facendo nostro quanto si dichiarava al paragrafo 3.2 della relazione sopra menzionata: «A proposito della già ricordata tendenza dei partiti a straripare dalle funzioni loro proprie, a sviluppare una eccessiva concorrenzialità e ad occupare le istitu-

zioni, nella Commissione si sono manifestate perplessità ad intervenire legislativamente all'interno dell'autonomia dei partiti, che debbono conservare il carattere di associazioni volontarie; vi è tuttavia disponibilità ad esplorare soluzioni normative che migliorino la democraticità delle strutture e della dialettica interna, la disciplina del finanziamento sia privato sia pubblico (eventualmente configurandolo almeno in parte come erogazione di servizi e garantendo in ogni caso una equilibrata distribuzione tra organizzazioni centrali e periferiche), del regime patrimoniale, del sistema delle incompatibilità (da perfezionare e rendere più rigoroso, anche sulla linea della non rieleggibilità, per rompere le cristallizzazioni di potere sorte un pò dovunque), dei meccanismi per la selezione dei candidati alle competizioni elettorali anche mediante elezioni primarie, al fine di rendere meno opaco il rapporto dei partiti con le istituzioni da un lato, con i cittadini dall'altro. È però soprattutto necessaria un'autoriforma dei partiti stessi, che può essere agevolata da un sistema di freni esterni e dall'influenza indotta di altre misure (revocabilità dei ministri, disciplina delle nomine negli enti pubblici, modifica del meccanismo delle preferenze, eccetera) e della revisione complessiva dell'ordinamento, che promuove coerentemente il «rientro» dei partiti entro argini di maggiore correttezza: argini assai più stringenti, in concreto, di norme giuridiche di difficile elaborazione e di ardua attuazione in un ambito particolarmente delicato.

I partiti, nella loro funzione unificante, debbono restare il perno del nostro sistema politico, senza tuttavia monopolizzarlo, e quindi lasciando spazio ad altre formazioni sociali, come le associazioni, i comitati, i

gruppi, le «leghe» che si formano nella società intorno a problemi specifici».

Qualcuno di recente ha denunciato la paralisi del sistema e altri invece hanno parlato di democrazia bloccata. Se tutto questo è

vero non possiamo restare indifferenti e pertanto la proposta di modifica dell'articolo 49 della Costituzione si appalesa come un contributo in sintonia con le aspettative della stragrande maggioranza degli italiani.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 49. – Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere, con strutture e metodo democratici, a determinare la politica nazionale.

La legge disciplina il finanziamento dei partiti e prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza e il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

La legge detta altresì disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà politica dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, il rispetto delle norme statutarie, la tutela delle minoranze».